TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 25

Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875

Le Sezioni: 1° deliberano nelle materie ad esse deferite dal regolamento generale o da speciali leggi e regolamenti; 2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio; 3° fanno le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze; 4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso. Ciascuna Sezione e' convocata dal suo presidente di propria iniziativa o quando lo richieda la meta' dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o piu' Sezioni riunite quando le materie da discutere interessino contemporaneamente piu' categorie di attivita' economiche rappresentate in Sezioni diverse e in tal caso la presidenza e' assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del Consiglio.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-25-art-10-della-legge-18-giugno-1931-n-875

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it